



*Prefettura di Massa-Carrara*



*Provincia di Massa-Carrara*

**Protocollo di Intesa per la definizione delle procedure di attivazione della  
Provincia di Massa-Carrara e della Prefettura di Massa-Carrara  
in caso di eventi di Protezione Civile e di successiva gestione delle emergenze  
attraverso le Sale Operative Provinciali**

*Tra*

**LA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MASSA-CARRARA**

di seguito detta per brevità “*Prefettura*”

*e*

**L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MASSA – CARRARA**, con sede in Palazzo Ducale, P.zza Aranci a Massa- c.f.: 80000150450, all'uopo rappresentata dal proprio Presidente, *Oswaldo Angeli*, domiciliato per la sigla del presente protocollo presso la sede dell'Amministrazione, giusta Deliberazione di Giunta Provinciale n° \_\_\_\_ del \_\_\_/05/2007; di seguito detta per brevità “*Provincia*”

(quando congiuntamente di seguito nominate, anche indicate per brevità, come “*le parti*”)

***Premesso che:***

- Con la Legge n° 225/1992, l'Italia ha istituito la protezione civile come “*Servizio nazionale*”, coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto, come dice il primo articolo della suddetta Legge, dalle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;
- Con il D.L.gs. 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare con gli artt. 107 e 108, è stato delineato un nuovo assetto delle competenze dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali, anche in materia di protezione civile;
- Con il D.L. n. 343 del 07/09/2001, convertito con modifiche nella Legge 9/11/2001 n. 401, e specificamente l'art. 5, comma 4 bis, è stata riaffermata la vigenza dell'art. 14 della Legge 24/02/1992, n. 225, riguardante le competenze del Prefetto ed in particolare che:



1. *Il Prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.*
  2. *Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il Prefetto:*
    - a) *informa il Dipartimento della protezione civile, il Presidente della Giunta Regionale e la Direzione Generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'Interno;*
    - b) *assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;*
    - c) *adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;*
    - d) *vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.*
  3. *Il Prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.*
  4. *Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il Prefetto si avvale della struttura della Prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso;*
- Il Ministro dell'Interno, con direttiva del 31/03/2001 ha precisato inoltre che l'attuazione a livello locale delle determinazioni del Comitato Operativo della protezione civile (previsto dall'art. 10 della legge n° 225/1992 ed ora nominato con il D.P.C.M. 21.11.2006 con compiti di direzione unitaria e di coordinamento delle attività di emergenza) è affidata ai Prefetti ed avviene nell'ambito dei Centri di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) e dei Centri Operativi Misti (COM).
  - Inoltre, il Prefetto ha competenza specifica relativamente a:
    1. *attività di bonifica da ordigni bellici (ivi compresa la gestione di eventuale evacuazione);*
    2. *la predisposizione dei piani di emergenza esterni e il coordinamento della loro attuazione per le industrie a rischio (art. 20 D.Lgs. n° 334/1999);*



3. *la pianificazione dell'emergenza in materia di energia e radioattività nucleare (artt. 118 e seguenti D.Lgs. n° 230/1995);*

4. *la gestione dell'emergenza in materia di dighe (circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19/03/1996, n° DSTN/2/7019);*

- Con la legge di riforma costituzionale 1/2003 la protezione civile è stata inserita tra le materie di competenza concorrente delle Regioni e, sulla base di questa potestà, la Regione Toscana ha emanato la legge regionale n° 67/2003 “*Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività*”;
- Con la già richiamata Legge n° 225/1992 (Art. 13) sono stati attribuiti alle Province i compiti di rilevazione, raccolta ed elaborazione dei dati interessanti la protezione civile e la predisposizione dei programmi provinciali di previsione e prevenzione;
- Con il D.Lgs. n° 112/1998 tali compiti sono stati ampliati con la pianificazione dell'emergenza e la vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi del cosiddetto livello (b) (Punto b Comma 1 dell'Art. 2 della Legge 24/02/1992 n. 225);
- Con la Legge Regionale Toscana n° 67/2003 ed i successivi Regolamenti attuativi, i compiti della Provincia sono stati ulteriormente estesi all'esercizio delle seguenti funzioni:
  - a) *elaborazione ed aggiornamento periodico del quadro dei rischi relativo al territorio provinciale;*
  - b) *definizione dell'organizzazione e delle procedure per fronteggiare le situazioni di emergenza nell'ambito del territorio provinciale;*
  - c) *adempimenti previsti nel regolamento regionale concernenti la previsione e il monitoraggio degli eventi, assicurando in particolare l'attività di centro situazioni;*
  - d) *adozione degli atti ed attivazione delle iniziative necessarie per garantire, in emergenza, il supporto alle attività di competenza dei comuni assumendo a tal fine il coordinamento degli interventi di soccorso nell'ambito del territorio provinciale e rapportandosi con la Regione per ogni ulteriore esigenza di intervento;*
  - e) *organizzazione dell'attività di censimento dei danni, nell'ambito provinciale, in collaborazione con i comuni;*
  - f) *concorso con i comuni alle iniziative per il superamento dell'emergenza: ove a tal fine siano stati approvati interventi regionali per il superamento dell'emergenza, la*



*provincia, oltre a proporre e realizzare gli interventi di ripristino e ricostruzione di propria competenza, cura il coordinamento delle proposte presentate dai comuni e dalla comunità montana;*

g) *provvede all'impiego del volontariato e agli adempimenti amministrativi connessi alle richieste di autorizzazione per il suo utilizzo e collegati all'applicazione dei benefici di legge (ex articolo 18 legge 225/1992), nonché partecipa alla gestione dell'elenco regionale delle organizzazioni di volontariato che definisce le modalità e i criteri per l'iscrizione, la modifica e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato che esercitano attività di protezione civile.*

- A livello locale, con il protocollo d'intesa in data 27/10/1998, sottoscritto tra la Regione Toscana, le Prefetture della Toscana, l'URPT, l'ANCI Toscana e l'UNCEM Toscana, si è convenuto sulla necessità di procedere alla definizione di modelli organizzativi di efficace e leale collaborazione;

***Tutto quanto sopra premesso le Parti, con il presente protocollo, si propongono di:***

- Incrementare le più opportune sinergie e le più efficaci procedure nel settore della Protezione Civile, anche evitando eventuali e possibili sovrapposizioni di ruoli e dando per acquisiti i ruoli e le responsabilità di ciascuno dei due Enti all'interno del quadro ordinamentale vigente;
- Attivare, quindi ed in maniera coordinata, tutte le risorse disponibili sul territorio, ottimizzando la risposta di tutte le Istituzioni coinvolte, con la finalità di assicurare la più adeguata protezione alle persone, ai beni ed agli interessi esposti a pericolo in caso di evento calamitoso;
- Promuovere, per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra, i principi della condivisione e della partecipazione, perseguendo una reale e leale collaborazione, sia nell'ambito della definizione delle pianificazioni, sia nell'ambito delle procedure da attivarsi in emergenza;
- Valorizzare, quindi, le effettive competenze demandate dalle Leggi e dalle Direttive citate in premessa, quale sistema di riferimento imprescindibile per il funzionamento del sistema locale di protezione civile;



---

*Le parti convengono, quindi quanto segue:*

**Art. 1) Pianificazione Coordinata Eventi**

1.1) Si ritiene che sia da confermare e sostenere il ruolo delle pianificazioni coordinate e condivise, in particolare quelle di livello provinciale, che, pertanto, verranno predisposte di intesa tra i due Enti, proseguendo la positiva esperienza acquisita nelle iniziative di definizione di “*piani speditivi comunali*”, approvati, quindi, singolarmente dai Comuni per quanto attiene al rischio idrogeologico e sismico.

**Art. 2) Collaborazione dalla notizia dell'evento**

2.1) Nel caso sussistano difficoltà nella classificazione di un evento calamitoso o di eventi coinvolgenti la sicurezza dei cittadini e del territorio, permanendo ai singoli Comuni i fatti circoscritti di loro esclusiva competenza, le parti decidono di collaborare fin dal momento della notizia dell'evento o del pericolo, ciascuno nella gestione delle proprie rispettive competenze, condividendo le notizie e le iniziative che ciascuno dei due enti ha assunto o intende assumere per fronteggiarle.

**Art. 3) Svolgimento attività di collaborazione**

3.1) Per quanto necessario allo svolgimento delle attività di cui al precedente punto (2), si conviene che:

3.2) La Prefettura, attraverso il proprio ufficio di protezione civile (Unità di crisi), al momento in cui riceverà notizia di un evento calamitoso in atto o di un pericolo imminente:

- *assumerà l'iniziativa di verificarla e di chiarire quanto più possibile la situazione in atto;*
- *comunicerà con la Sala Operativa o con l'Unità di Crisi della Provincia, fornendo le indicazioni in suo possesso;*

3.3) La Provincia svolgerà attività analoga attraverso la propria Sala Operativa:

- *assumerà l'iniziativa di verificarla e di chiarire quanto più possibile la situazione in atto;*
- *comunicerà con l'Ufficio di Protezione Civile della Prefettura, fornendo le indicazioni in suo possesso;*

**Art. 4) Attivazione Forze e Strumenti a cura del Prefetto (CCS e COM)**



- 4.1)** Il Prefetto, alla luce degli accertamenti congiunti di cui al precedente Art.2 e, sentito preventivamente il Presidente della Provincia, potrà attivare il C.C.S. (*Centro Coordinamento Soccorsi*) e, se necessario, i C.O.M. (*Centri Operativi Misti*), così come previsto dal 2° Comma dell'Art.14 della Legge 24/02/1992 n. 225.
- 4.2)** In caso di attivazione del C.C.S., la gestione ed il coordinamento dell'emergenza, saranno svolti congiuntamente dal personale della Prefettura e della Provincia nella Sala Operativa Integrata.
- 4.3)** Le parti, con provvedimento separato, ne definiranno la composizione nel rispetto delle competenze derivanti dalla normativa vigente, individuando le materie di competenza e le risorse umane chiamate a svolgerne la responsabilità settoriale.

#### **Art. 5) Sale Operative Provinciali**

- 5.1)** Stante la coesistenza della Sala Operativa della Prefettura e di quella della Provincia, onde evitare sovrapposizioni ed incrementare le sinergie tra le parti, si conviene sulle seguenti funzioni:
- 5.2)** *La Sala Operativa del C.C.S. sarà quella della Prefettura, che dispone, per la sua struttura di emergenza a supporto delle competenze del Prefetto:*
- dell'Ufficio di Protezione Civile;
  - della Sala decisionale;
  - della Sala Operativa;
  - della Sala radio;
- 5.3)** *La Sala Operativa della Provincia, sita in via Marina Vecchia, è la sede dell'Unità di Crisi della Provincia e potrà essere utilizzata quale Sala Operativa alternativa del C.C.S. e comprende:*
- gli uffici del Settore Protezione Civile;
  - la Sala decisionale;
  - la Sala Operativa;
  - la Sala radio;
  - la Sala stampa;
  - la sede del Coordinamento Provinciale del Volontariato di P.C.

#### **Art. 6) Risorse Strumentali**

---



*Prefettura di Massa-Carrara*



*Provincia di Massa-Carrara*

---

**6.1)** Le Parti, oltre a contribuire alla dotazione di risorse umane così come previsto al precedente Art. 4, secondo comma, garantiranno la disponibilità delle risorse strumentali in loro possesso per il migliore funzionamento della Sala Operativa del C.C.S., in particolare per quanto riguarda la cartografia provinciale.

**Art. 7) Sistemi di Collgamento**

**7.1)** Saranno installati opportuni sistemi di collegamento diretti fra l'Unità di Crisi della Provincia (Sala Operativa della Provincia), e l'Ufficio di protezione civile della Prefettura (Sala Operativa C.C.S. Prefettura), al fine di garantire i contatti necessari nelle fasi di allertamento e di accertamento della situazione.

**Art. 8) Accesso alle Sale**

**8.1)** Per il raggiungimento delle finalità descritte nel presente protocollo, al personale individuato dalle Parti, così come previsto al precedente Art. 4, Secondo Comma, è garantito l'accesso alle rispettive Sale Operative previo rilascio di un pass personale.

**Art. 9) Leale Collaborazione**

**9.1)** Le Parti assicureranno, comunque, la piena leale collaborazione, la tempestiva informazione su decisioni ed interventi che attengano alle reciproche competenze di settore.

*Letto approvato e sottoscritto*

*Massa, li 26 Settembre 2007*

*Il Prefetto di Massa-Carrara*  
*Carlo Striccoli*

*Il Presidente della Provincia di Massa-Carrara*  
*Oswaldo Angeli*